

COMUNE DI M A G L I O N E (TO)

REGOLAMENTO DI I G I E N E

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 1°

E' vietato gettare immondizie, animali morti e quanto altro è suscettibile di putrefazione, nelle pubbliche vie, nei terreni pubblici o privati, nei fiumi, fossi o canali e nei laghi, come pure è vietato farvi sboccare o immettervi le fogne non debitamente autorizzate o le acque luride provenienti da stabilimenti industriali, se non dopo che le acque stesse siano state sottoposte a depurazione.

Art. 2°

I fabbricati adibiti ad uso abitazione debbono essere convenientemente coperti e comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difetto di aria e di luce; devono inoltre essere asciutti, puliti e capaci di riparare dalle intemperie con buoni serramenti ed attrezzi.

Art. 3°

I pavimenti dei piani terreni delle abitazioni devono essere sopraelevati di cm. 40 sul piano stradale.

Art. 4°

Pei fabbricati adibiti in tutto o in parte a stabilimenti industriali, commerciali od agricoli, si richiamano le speciali disposizioni sull'igiene del lavoro prescritte dal Regolamento generale approvato con Regio Decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 5°

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile se non sia fornita di acqua potabile derivante dall'acquedotto pubblico; oppure da pozzi o altri mezzi di approvvigionamento, purchè in questi casi l'acqua sia stata riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario, in seguito a presentazione del risultato delle analisi fatte eseguire dal Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi, e all'esame del luogo di derivazione sia stata riconosciuta l'impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterare in avvenire le buone condizioni dell'acqua stessa.

Art. 6°

Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, o radicalmente restaurate, non potranno essere abitate, se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, conforme alle prescrizioni dell'art. 221 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In ogni caso l'autorizzazione non sarà concessa prima di tre mesi, se le opere di intonacatura interna sono compiute d'estate, e di sei mesi se sono compiute d'inverno.

Art. 7°

Le nuove costruzioni non potranno essere abitate se non corrispondano anche alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

Le case attualmente abitate dovranno dai proprietari essere uniformate alle prescrizioni di legge e del presente regolamento entro anni due dalla sua pubblicazione. In caso d'ineempimento entro il termine prescritto, il Podestà, oltre all'accertamento della contravvenzione, potrà, a termini dell'articolo 222 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dichiararle inabitabili ed ordinarne lo sgombrò, facendolo eseguire anche con la forza pubblica, previo esaurimento delle formalità di cui agli articoli 99 e 100 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 8°

Nell'interno delle abitazioni e nelle loro vicinanze, nei cortili, nonchè sulle pubbliche vie e piazze è vietato fare depositi, anche temporanei, di acque, di concimi, d'immondizie, di rifiuti e di altre materie putrescibili o di odore sgradevole od insalubri, o comunque di compiere atti che abbiano a provocare inconvenienti contro l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 9°

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi, e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico, devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti impermeabili e muniti di coperchio.

Art. 10°

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali ed i tratti di spiaggia, annessi a stabilimenti di bagni, devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 11°

Nelle case ad uso abitazione le latrine dovranno essere

costruite in modo da non emanare esalazioni e da non lasciare adito ad infiltramenti e non potranno essere in comunicazione diretta con le camere da letto o con la cucina.

E' vietata la costruzione di latrine o gabinetti privati che abbiano accesso direttamente dalle vie o piazze o che comunque abbiano l'apertura d'accesso in vista di vie o piazze.

Gli acquai e scaricatori delle acque immonde e dei residui degli usi domestici saranno costruiti e situati in modo da non inquinare il terreno, nè comunque alterare le acque potabili.

I pozzi neri saranno sempre a perfetta tenuta, avranno pareti e fondo dello spessore di m. 0,50 almeno, dovranno essere costruiti in buona muratura con malta di cemento a lenta presa, intonacati, nell'interno con cemento e levigati; avranno fondo concavo, angoli arrotondati, copertura in materiale impermeabile con apertura munita di doppia chiusura ermetica in pietra od altro materiale idoneo, e dovranno essere muniti di canna speciale di aereazione sufficientemente ampia, prolungata fino al di sopra del tetto della casa.

I pozzi neri non potranno essere mai posti nel suolo sottostante ai fabbricati e dovranno tenersi distanti dai muri dell'edificio di almeno un metro e distare di almeno dieci metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua potabile.

Ogni casa di abitazione deve essere provvista di cessi ed acquai in numero proporzionato agli appartamenti.

Art. 12°

I locali adibiti ad uso osteria, locanda, caffè, ed altri spacci pubblici di bibite, dovranno essere muniti, a cura e spese del proprietario dello stabile, di un gabinetto. Tale gabinetto non deve essere collocato sulle strade pubbliche principali, ma sempre in luogo appartato e, possibilmente, in prossimità della porta d'ingresso di detti esercizi.

L'Autorità comunale prescriverà la forma dello smaltitoio che dovrà essere espurgato ogni qualvolta il bisogno lo richieda e sempre a spese del proprietario.

Art. 13°

L'espurgo delle fogne, cisterne e cloache non può farsi prima delle ore, nè dopo lo spuntare del sole.

E' severamente proibito di far discendere persone nei pozzi neri per operarne lo svuotamento.

Art. 14°

Le materie provenienti dallo spurgo delle fogne, cisterne o cloache, devono essere trasportate fuori dell'abitato, alla distanza di almeno cento metri da qualunque abitazione e di cinquanta dalle pubbliche vie. Il trasporto sarà fatto nelle ore stabilite dall'Autorità comunale.

Art. 15°

E' vietato far riservare sulle pubbliche vie, nei cortili ed in vicinanza delle abitazioni, gli scoli dei lavandini, dei porcili e delle stalle, ed in genere gli scarichi luridi di qualunque natura. E' pure vietato di gettare o mandare per altro mezzo sulle strade, acqua o materia qualunque che possa cagionare fango o diffondere perniciose esalazioni.

Art. 16°

E' vietato l'allevamento dei suini nei centri abitati, senza la speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, che farà accertare, dall'Ufficiale sanitario e dal Veterinario comunale, le condizioni delle stalle.

Art. 17°

Nel centro abitato non si possono tenere depositi di poltame vivo o di altri piccoli animali a scopo di industria e di commercio, senza licenza dell'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario e previa accertamento che detti depositi siano in condizione di potervisi attuare costantemente le norme necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Art. 18°

Dal 15 aprile al 15 ottobre resta severamente proibito, dal levar del sole fino a due ore dopo il tramonto, di fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con botti non inodori contenenti materie fecali o con qualunque altro carico che emani cattivo odore. Sono soggetti a tale divieto anche le botti e i carri vuoti usati di recente pel trasporto di simili materie maleodoranti.

Art. 19°

Il trasporto del letame e l'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili dovrà essere fatto nelle ore

stabilite dall'autorità comunale, con recipienti o con carri muniti di apposito assito, e coperti in modo da evitare disperdimenti, costruiti secondo un modello approvato dall'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

L'allontanamento di immondizie e delle materie putrescibili da centri abitati deve essere fatto giornalmente.

L'Autorità comunale, con apposita ordinanza, potrà rendere obbligatorio per, il trasporto degli anzidetti materiali, il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti, ad ostacolarne l'invasione e la moltiplicazione.

Art. 20°

La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili, è vietata nell'interno dell'abitato ed in prossimità delle abitazioni e non potrà aver luogo che nell'aperta campagna, in apposite vasche o fosse, col letto e le pareti in muratura, raccordate a curva fra essi e rivestite di cemento, mantenendo l'acqua in continuo ricambio. Le vasche o fosse dovranno essere poste a distanza non minore di 200 metri da qualunque abitazione o pubblica via, nonchè da pozzi e serbatoi di acqua potabile.

Art. 21°

L'Ufficiale sanitario e gli Agenti giurati del Comune hanno diritto di accedere alle case, opifici, cortili, ecc. per constatare se vennero osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento, e riferirne al Sindaco.

Art. 22°

L'Ufficiale sanitario ha l'obbligo di visitare, almeno una volta al mese, le scuole pubbliche e private, per verificare se i locali e le disposizioni dei banchi corrispondono ai precetti igienici, e se vi sia mantenuta la necessaria pulizia.

Egli dovrà inoltre aver di mira, nelle sue ispezioni, tutto quanto si riferisce alla profilassi delle malattie infettive. A questo riguardo egli prenderà i provvedimenti del caso, riferendo al Sindaco per tutti gli altri inconvenienti.

IGIENE DELLE CASE RURALI

Art. 23°

Dovendosi costruire una nuova casa rurale, il proprietario ne dovrà presentare al Comune la pianta e la sezione, in du

plice copia, specificando la parte che sarà destinata per ricovero degli animali. A questi disegni sarà unita possibilmente una planimetria schematica, o almeno uno schizzo, per dimostrare presso a poco la posizione della casa che si vuol costruire.

I disegni o schizzi predetti saranno esaminati dal tecnico del Comune, se esiste, dall'Ufficiale sanitario e dalla Commissione edilizia, e quando siano state osservate le prescrizioni del presente Regolamento, il Sindaco porrà sui disegni il visto prescritto dall'Art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 24°

La casa rurale sarà ubicata possibilmente nella zona più elevata del podere, quando le accidentalità del terreno e l'esigenza dell'agricoltura lo consentano. Quando il podere fosse attraversato o fiancheggiato da strade pubbliche o private, la casa potrà elevarsi sui limiti a dette vie, osservate le distanze e le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia.

Art. 25°

Costruendo la casa dinanzi ad un terrapieno o rialzo montuoso, la costruzione dovrà distare dal medesimo almeno tre metri. A piedi di esso dovrà formarsi una cunetta per sfogare prontamente le acque che scendessero dall'alto.

Art. 26°

Se la casa viene costruita sopra terreno piano, il pavimento del pianterreno sarà elevato di centimetri 50 dal suolo naturale esterno. Se è costruita sopra terreno pendente, il pavimento suddetto sarà elevato di 20 centimetri sul livello più alto del terreno naturale esterno. Se il terreno è irregolare o con forti dislivelli, si avrà cura che i pavimenti disposti su livelli diversi siano sempre posti superiormente al livello del terreno esterno e che le acque esterne abbiano, con intercapedini od altro, ad essere smaltite prontamente in basso.

Art. 27°

Il pavimento del piano terreno sarà basato generalmente sopra di un vespaio formato di ciottoli alla rinfusa e sarà eseguito con materiali non igroscopici.

In località isolate prive di accessi carreggiabili, i pavimenti potranno essere eseguiti con terre battute, o seccate, o con pietrame del sito, cercando di eliminare le giunture dei pezzi con calce od altra sostanza cementizia.

Il pavimento dei piani superiori potrà anche essere di legno, a tavole incastrate. Pei pavimenti di legno superiori alle stalle, cantine e cucine, il solaio sorreggente dovrà essere di malta ordinaria. Gli ambienti sottostanti al tetto devono essere anch'essi soffittati.

Art. 28°

Il pavimento delle stalle avrà rapido pendio ed una cunetta di raccolta che sboccherà fuori della casa e attraverso un condotto coperto condurrà le acque stallatiche possibilmente nella concimaia oppure in apposito pozzo nero.

Le concimaie e le stalle devono essere costruite secondo le prescrizioni stabilite dagli art. 233 e 234 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 29°

La capacità di ogni camera di abitazione dovrà essere commisurata ad almeno 15 mc. per persona di età superiore ai 10 anni, ed a mc. 8 per i ragazzi di età inferiore ai 10. In ogni caso la capacità di ogni ambiente non dovrà essere inferiore ai 25 metri cubi.

I locali dovranno avere almeno l'altezza di metri 2,50 non comprendendo, in tale misura, le travi maestre.

Art. 30°

Le stalle avranno una capacità non inferiore a mc. 30 per animali grossi, e a mc. 15 per animali piccoli, come pecore, capre e maiali.

Per le stalle destinate al ricovero anche di animali adibiti alla produzione del latte per il consumo diretto, devono essere osservate le norme del R. decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Art. 31°

Le scuderie e le stalle in genere devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di reti. Agli ingressi si dovranno porre delle tende a bacchette o altri dispositivi atti alla difesa contro le mosche.

Nelle scuderie e nelle stalle è vietato ammassare il letame.

Art. 32°

Ogni ambiente dovrà essere illuminato direttamente dall'esterno da finestre a vetri la cui superficie sarà, al minimo, di un decimo di quella del pavimento.

Art. 33°

Ove nella casa vengano costruiti dei focolai, questi dovranno avere cappa e canna in muratura che sboccherà sopra il tetto. Se la cucina sarà di ferro o ghisa munita di canna, funzionando anche da stufa, la cappa non sarà necessaria.

Art. 34°

Quando la casa abbia latrine interne, queste non potranno essere in comunicazione diretta con le camere da letto o con la cucina; i locali in cui esse saranno collocate, dovranno avere un finestrino che dia all'aperto ed abbia i lati di una lunghezza non minore di latrine esterne centimetri 50. Le dovranno pure essere illuminate con finestrino come anzidetto, fermo sempre il divieto di cui al comma 2° del precedente articolo 23. Le latrine potranno sboccare in pozzo nero, in bottini mobili o su terra secca o su strati di torba. Se sboccano in pozzo nero, questo sarà costruito distante almeno un metro dai muri perimetrali della casa, avrà fondo concavo, angoli arrotondati, sarà coperto con chiusura di pietra o di ferro e sarà munito di canna di esalazione che arrivi sino al tetto. Se sboccano in bottini mobili, questi saranno piazzati entro un locale o casotto ben chiuso, munito di canna di esalazione del diametro interno non minore di 10 centimetri da portarsi oltre il tetto. Quando la casa fosse isolata distante almeno 50 metri da altre case, lo sbocco delle latrine potrà effettuarsi sopra fosse piene di terra secca o torba o scorie.

Dette fosse saranno coperte da assito o fascine e costituite in modo che sia possibile il trattamento contro le mosche da effettuarsi obbligatoriamente, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Art. 35°

La casa sarà provveduta possibilmente di acqua potabile sorgiva o di cisterna. L'acqua sorgiva, se la sorgente è posta in alto, sarà condotta alla casa con tubi connessi ed impermeabili come ferro, ghisa, gres, cemento; se l'acqua è di pozzo, questo dovrà distare almeno cinque metri dai muri perimetrali della casa e 10 metri dai muri dei pozzi neri e dai depositi di letame. I pozzi, eseguiti in muratura, dovranno essere riparati da un solido parapetto alto almeno un metro dal suolo, avranno le pareti cementate tanto all'esterno che all'interno e la bocca chiusa con sportello di ferro; per estrarre l'acqua si farà uso di pompa. Sono raccomandati i pozzi tubolari.

Quando mancasse l'acqua sorgiva, la casa dovrà essere fornita di cisterna. Questa avrà angoli rotondi, pareti cementate, spessore adeguato di muro, e dovrà distare metri 10 almeno dai pozzi neri. Si avrà cura di collocare il tubo di introduzione dell'acqua in modo da poter scaricare le prime acque di pioggia. Anche dalle cisterne l'estrazione dell'acqua dovrà farsi con pompa.

Art. 36°

Il concime animale ed i rifiuti domestici saranno depositati, entro fosse impermeabili le quali dovranno distare almeno metri 10 dalle case e dai pozzi o cisterne di acque potabili.

Art. 37°

Quando la casa avesse dei sotterranei, questi saranno adibiti a cantine o legnaie, ecc. con divieto assoluto di abitarvi.

In questi locali dovrà assicurarsi la ventilazione con opportuna disposizione di porte e finestre.

DELL'ACQUA POTABILE

Art. 38°

L'acqua potabile per i bisogni della popolazione viene fornita dai pozzi di proprietà comunale o privata, o da sorgenti.

Nelle località fuori del centro dell'abitato che difettino di acqua potabile, il Sindaco dovrà ordinare, a spese dei rispettivi proprietari, l'apertura di nuovi pozzi, sempre che gli abitanti delle località stesse non possano provvedersi altrimenti di acqua potabile.

I pozzi dovranno essere costruiti secondo le prescrizioni del precedente articolo 44. 35

Art. 39°

E' vietato di gettare o lasciar cadere nei pozzi o nelle sorgenti di acqua potabile, materie che possano alterare ed inquinare le acque, di gettarvi sassi, di attingervi con vasi sudici, di lavarvi panni ed altri oggetti e di procurare alle acque, in ogni altro modo, qualsiasi alterazione.

E' pure fatto divieto di impedire od ostacolare comunque l'estrazione delle acque.

Art. 40°

I pozzi e le sorgenti dovranno essere espurgate di regola una volta all'anno ed in via straordinaria quando se ne verificasse il bisogno.

Art. 41°

Il Sindaco, su relazione dell'Ufficiale sanitario, potrà in qualunque tempoordinare la chiusura di fontane, di pozzi, o di sorgenti di acque inquinate o comunque alterate.

Art. 42°

In tempo di epidemie o di malattie contagiose il Sindaco, ove ne sia riconosciuto il bisogno, potrà ordinare che i pozzi di acqua potabile di ragione privata siano aperti al pubblico.

Art. 43°

Per quant'altro riguarda l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua per uso potabile e domestico, si richiamano le prescrizioni di cui al Titolo V delle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896.ì

DEI PUBBLICI LAVATOI

Art. 44°

E' proibito lavare biancheria od altri indumenti in acque luride o comunque inquinate.

Art. 45°

Durante le epidemie ed in qualsiasi caso di malattie contagiose, è severamente vietato di lavare biancheria e indumenti di ammalati di queste forme, o sospetti d'esserle, nei pubblici lavatoi. Per tali casi la lavatura si dovrà fare in particolari recipienti, e nelle singole abitazioni, previa disinfezione da farsi secondo le istruzioni dell'Ufficiale Sanitario.

DEL GHIACCIO

Art. 46°

I venditori di ghiaccio debbono munersi di apposita

licenza dell'Ufficio comunale, al quale indicheranno la provenienza del ghiaccio ed il luogo destinato alla vendita.

Art. 47°

I venditori di ghiaccio, i conduttori di trattorie, caffè, birrerie, ecc. debbono tenere separato il ghiaccio per uso industriale da quello chimicamente e batteriologicamente dichiarato puro e che serve ad uso alimentare, distinguendoli con cartelli aventi la dicitura: GHIACCIO PER USO INDUSTRIALE oppure GHIACCIO PER USO ALIMENTARE.

DELL'IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI
ALIMENTI

Att. 48°

E' assolutamente vietata la vendita di qualsiasi sostanza ad uso cibo, bevanda o condimento, che possa essere insalubre o nociva.

Si intendono particolarmente insalubri e non si possono vendere:

- a) le frutta acerbe o guaste;
- b) gli alimenti guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi infraciditi, i pesci in putrefazione anche incipiente e simili, le bevande guaste od in qualsiasi modo alterate;
- c) gli alimenti e le bevande adulterate con sostanze eterogenee o perniciose;
- d) le sostanze alimentari e le bevande preparate con materie coloranti nocive incluse nell'elenco approvato dal Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 250 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- e) le carni di animali morti di morte naturale, a meno che il Veterinario o l'Ufficiale sanitario ne permetta la vendita;
- f) il latte guasto ed i suoi derivati ed il latte anche soltanto allungato con l'acqua;
- g) il pane e le paste preparate con farina proveniente da frumento non abbastanza maturo o stagionato, o con farina ammuffita o commista a sostanze nocive, od affetta da qualsiasi alterazione; nonchè il pane mal lavorato o mal cotto od ammuffito;
- h) i funghi malefici o soltanto sospetti, ed anche quelli di buona qualità quando si riscontrino alterati da incipiente fermentazione, o soverchiamente ammaccati o contusi e quando sia di molto oltrepassata l'epoca della maturazione;
- i) in genere tutto ciò che viene ritenuto non adatto al consumo a norma delle disposizioni del Regolamento sanitario 3

febbraio 1901, n. 45, del R. Decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e del relativo Regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, nonché di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, che si intendono come letteralmente trascritte in questo Regolamento.

Le sostanze alimentari e le bevande riconosciute insalubri saranno, senza eccezione, sequestrate e distrutte, quando non potessero essere utilizzate per qualsiasi altro uso da riconoscersi dall'Ufficiale sanitario.

ART. 49°

La vendita dei funghi non può farsi che nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

Art. 50°

Per quanto riguarda la produzione e la vendita del formaggio pecorino e vacchino e del burro e suoi succedanei, si richiamano le disposizioni del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella Legge 8 giugno 1933, n. 765.

Art. 51°

Tutti i proprietari di vacche o capre destinate alla produzione del latte per consumo diretto dovranno, prima di intraprendere la vendita del prodotto, darne avviso all'Ufficiale sanitario e al Veterinario; quest'ultimo praticherà apposita visita alle bestie produttrici.

Il Veterinario ha diritto di fare saltuariamente ed improvvisamente a detti animali tutte quelle visite che reputa) necessarie. L'Ufficiale sanitario ha facoltà di esaminare il latte tanto nelle stalle che durante la vendita od il commercio, in qualsiasi luogo avvenga, ed ordinarne il sequestro e la distruzione, se il latte non fosse genuino o fosse anche soltanto allungato con l'acqua.

Il trasporto del latte dalle stalle ai luoghi di deposito, di conservazione o di lavorazione, deve effettuarsi in recipienti la cui idoneità deve essere previamente riconosciuta dall'Ufficiale sanitario come corrispondente alle relative norme igieniche. Tali portare le indicazioni circa l'origine, la località di provenienza e la qualità del latte contenuto.

Per il personale addetto alla raccolta ed allo smercio

del latte è obbligatoria la vaccinazione antitifica ai sensi del Decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 e Del Regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Art. 52°

Le persone addette alla preparazione, manipolazione e vendita del latte, come del resto tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande in genere, devono preventivamente aver subita la visita dell'Ufficiale sanitario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 262 del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 53°

E' proibito agli esercenti tutti di valersi di recipienti che possano nuocere alla salubrità dei generi in vendita, e di involgere i commestibili in carta colorata con materia nociva, con carta stampata e sporca o comunque contaminata dalle mosche o già usata, ferme del resto le disposizioni tutte del Regolamento generale 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 54°

Negli esercizi pubblici in genere comprese le latterie, devono osservarsi le seguenti norme:

a) i locali nei quali si tengono, si conservano o si preparano i cibi e le bevande, devono avere le finestre munite di reti metalliche e le porte di tendine a bacchette pendule atte ad impedire l'entrata delle mosche.

Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni date dall'autorità comunale, devono essere i cibi in genere e le vivande preparate che si espongono in mostra;

b) le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola, devono essere tenuti al riparo con mezzi idonei, dalle mosche;

c) i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti costantemente puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti in recipienti impermeabili e muniti di coperchio; le biancherie sudice devono essere tenute in recipienti chiusi.

Art. 55°

Negli spacci dei vendita al pubblico di generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, devono osservarsi le seguenti

norme:

1) i preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, le frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l'inquinamento delle mosche, con l'impiego di uno dei mezzi (come retine metalliche, campane di vetro, veli, carte moschicide, ventilatori od altro congegno adatti allo scopo) stabiliti dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.

2) è vietata la esposizione all'aperto, fuori dello spaccio delle sostanze di cui al precedente numero 1;

3) i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolte in recipienti coperti.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli altri spacci che vendano comunque carni fresche.

Art. 56°

I venditori di generi alimentari indicati nell'articolo precedente, siano essi ambulanti, o a posto fisso, in chioschi, o in banchette, o simili devono uniformarsi alle norme contenute nel numero I dell'articolo precedente per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ed opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al numero 3 dello stesso articolo precedente.

Art. 57°

Gli osti e gli albergatori, in special modo, cureranno la massima pulizia di tutti gli utensili di cucina, tenendoli difesi dalla polvere, dalle mosche e da qualsiasi altra causa di contaminazione, mantenendo sempre perfettamente stagnati quelli di rame.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere l'adozione di particolari sistemi, anche meccanici, per la pulizia delle stoviglie.

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI. -

Art. 58°

Per la macellazione degli animali destinati alla alimen-

tazione, come per la vendita ed il trasporto delle carni fresche e per la vendita e la lavorazione delle carni congelate o insaccate, si fa richiamo alle disposizioni del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ed a quelle dello speciale regolamento locale.

La bollatura delle carni verrà eseguita a norma del R. decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458.

Art. 59°

A seguito della denuncia di malattie infettive, prescritta dall'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Sindaco d'accordo coll'Ufficiale sanitario, ordinerà i provvedimenti necessari ad impedire la diffusione del morbo, fermo l'obbligo imposto dall'art. 255 del citato testo unico.

I principali provvedimenti sono:

- a) l'isolamento dell'infermo a domicilio od in locali o stabilimenti all'uopo preparati, per il tempo che l'Ufficiale sanitario reputerà utile;
- b) la disinfezione delle stanze in cui giacque l'ammalato e degli oggetti di cui fece uso; gli oggetti potranno anche essere distrutti mediante combustione.

Art. 60°

Allò scopo di prevenire o di impedire la propagazione della malattia dominante, il Sindaco, a seguito di rapporto dell'Ufficiale sanitario, potrà ordinare la disinfezione o pulizia delle case o porzioni di case che si trovassero in condizioni da essere considerate fomite di insalubrità e prescrivere inoltre l'imbiancatura delle pareti. Potrà anche far rimuovere o distruggere tutto ciò che ritenesse insalubre, specie in tempo di epidemia;

Art. 61°

L'esercizio dell'arte del barbiere e del parrucchiere, per uomo e per donna è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere favorevole dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità dei locali ed il loro arredamento.

Art. 62°

Nessuno può essere addetto agli esercizi indicati nell'articolo precedente se non dopo che l'Ufficiale sanitario - a

richiesta dei singoli interessati - abbia accertato e certificato la idoneità fisica relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e delle successive, dovranno risultare da apposito documento ad essere trascritti, per il personale dipendente, anche sul libretto di lavoro istituito con la legge 20 gennaio 1935, n. 112.

A norma poi, dell'art. 294 del T.U. delle leggi sanitarie, è in facoltà dell'Autorità sanitaria comunale di far sottoporre qualsiasi persona addetta agli esercizi di barbiere o parrucchiere da uomo e da donna, alla visita suppletiva e di controllo indicata nell'articolo stesso.

Art. 63°

Il Sindaco di concerto con l'Ufficiale sanitario o col Veterinario, adotterà tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni contro la diffusione di malattie degli animali.

Particolarmente curerà che:

- a) sia eseguito il sequestro fiduciario o rigoroso, previa separazione degli animali sani dagli ammalati;
- b) sia eseguita la disinfezione o la distruzione, con mezzi da stabilirsi dall'Ufficiale sanitario o dal Veterinario, degli oggetti usati dagli animali infetti;
- c) venga proibito al personale addetto al sequestro ed alla cura di detti animali di comunicare con l'esterno, prima di essersi rigorosamente disinfettato;
- d) si provveda all'uccisione e seppellimento degli animali affetti da morbo farcino o carbonchio, e trattandosi di polli, di quelli affetti da colera, ove questo abbia incaso un cortile.

Il seppellimento dei cadaveri degli animali morti di malattie infettive o contagiose, od uccisi in causa di queste, avverrà in fosse profonde non meno di due metri e mezzo, coperte di spine e lontane almeno 400 metri dalle abitazioni e dalle acque potabili. I cadaveri dovranno precedentemente essere copersi di acido solforico o di cloruro di calce, o di altra sostanza atta ad impedirne l'uso, anche industriale. Così pure sarà cosparso con una delle predette sostanze il terreno circostante.

Art. 64°

E' obbligo di ogni cittadino di denunciare i cani o gli altri animali nei quali siansi manifestati i sintomi della rabbia o che siano sospetti di essere affetti da rabbia, nei cani od altri animali fuggiti da casa o che vengano d'istinto, con caratteri sospetti.

Art. 65°

L'animale sospetto di rabbia che abbia morsicato o sia stato morsicato da altro animale dogrà, a cura del proprietario o detentore, essere tenuto in osservazione per il numero di giorni fissato dal sanitario; nè il proprietario potrà procedere al suo abbattimento, se non dietro ordine del sanitario.

Art. 66°

Il canile, le mangiatoie, gli abbeveratoi, se di legno, e tutti gli oggetti in genere che fossero stati imbrattati con la bava dell'animale rabico, nonchè la paglia ove esso giacque, saranno bruciati. Gli oggetti non combustibili, invece, saranno accuratamente lavati e disinfettati, ponendoli possibilmente per circa un'ora nell'acqua bollente a 100 gradi.

Art. 67°

Tutti indistintamente i detentori o proprietari di cani dovranno mettere sotto osservazione i medesimi per quel numero di giorni che verrà eventualmente prescritto dal Sindaco con apposito avviso.

Art. 68°

I cani devono essere muniti di museruola bene adatta, conforme alle disposizioni del regolamento di polizia urbana.

Art. 69°

Sarà sempre in facoltà del Sindaco di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione delle singole malattie infettive, a termine dell'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIPOLOSA E DELLA VACCINAZIONE
ANTIDIFTERICA

Art. 70°

A termini degli articoli 266 e 267 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 1 della Legge 6 giugno 1939-XVII n. 891, l'Autorità comunale provvede gratuitamente per mezzo del Medico condotto, alla vaccinazione e

rivaccinazione antivaioiosa ed alla vaccinazione antidifterica, di tutti gli abitanti del Comune a cura che l'obbligatorietà per tali pratiche profilattiche sia da tutti rispettata secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 71°

La vaccinazione antivaioiosa per tutti i bambini è fatta al secondo anno di età.

Sono esclusi da tale obbligo:

1° i bambini che abbiano nel frattempo sofferto il vaiolo;

2° quelli che da certificato medico risultino in condizioni sanitarie tali da non poter subire, senza pericolo, detta operazione.

Art. 72°

I bambini che, per constatata infermità, furono dispensati dalla vaccinazione antivaioiosa, dovranno esservi assoggettati nel semestre successivo al secondo anno di età o appena cessino le ragioni delle controindicazione.

Art. 73°

I bambini vaccinati la prima volta senza successo dovranno essere rivaccinati nell'anno successivo.

Art. 74°

All'infuori del periodo di età accennato negli articoli precedenti la vaccinazione antivaioiosa dovrà ripetersi nello stesso individuo all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione del vaiuolo, sia ritenuta necessaria dall'Ufficiale sanitario comunale.

Art. 75°

La vaccinazione contro la difterite è fatta per tutti i bambini, dal secondo al decimo anno di età.

Di regola, essa si associa alla vaccinazione antivaioiosa eseguendola al secondo anno di età.

Art. 76°

Per i nati nel Comune che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, i genitori o le persone che li rappresentano sono responsabili dell'adempimento delle disposizioni prescritte

negli articoli precedenti.

POLIZIA MORTUARIA

Art. 77°

Per quanto riguarda la polizia mortuaria si fa richiamo allo speciale Regolamento comunale, nonchè alle disposizioni del Regolamento generale di polizia mortuaria del 25 luglio 1892, n. 448.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78°

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non siano dalle leggi in vigore stabilite pene speciali, saranno punite con l'ammenda fino a L. 1000, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per reati da esso previsti.

Art. 79°

Il presente Regolamento annulla i precedenti.

Per quanto non è previsto nei precedenti articoli, si fa richiamo alle leggi, ai regolamenti speciali, alle norme ministeriali ed a qualunque altra disposizione venisse pubblicata in aggiunta o a modificazione di essi.

Il presente Regolamento d'Igiene venne deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento in data 27 settembre 1947.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio nel giorno festivo 10 ottobre 1947
senza opposizione.

manfrone li 11 ottobre 1948

IL SEGRETARIO

Valera

IL SINDACO

N. 11278/5098 Dir. Lsa. Amm.

Bozino 11 10 novembre 1949

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, in seduta del 3 novembre 1949
sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità.

IL PREFETTO-PRESIDENTE

f. e. (Ravini)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio dal giorno al giorno a termine dell'art. 345 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 27luglio 1934, n.1265.

Dall'Ufficio Comunale, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL PODESTA'

Giuseppe Giannini



Vallet